

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA LINEA VERONA – MODENA NEL COMUNE DI PORTO  
MANTOVANO

TRA

Comune di Porto Mantovano, con sede in Porto Mantovano, in strada Cisa 112, rappresentata nella persona di Massimo Salvarani, nato a Roncoferraro il 23/2/1955, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco,

E

Rete Ferroviaria Italiana (di seguito RFI), con sede legale in Roma, piazza della Croce Rossa 1, per la quale interviene nel presente Atto Chiara De Gregorio nata a Palermo il 07/05/1973, domiciliato per la carica a Roma, Piazza della Croce Rossa 1, nella sua qualità di Referente del Progetto “Nuovo Piano Soppressione Passaggi a Livello” giusto Atto di Individuazione a rogito dal notaio dott. Nicola Atlante di Roma in data 2 Aprile 2020 repertorio 61035 – raccolta 31387, registrato a Roma 5 il 2 Aprile 2020 con il n. 3577 serie 1/T.

### PREMESSO CHE

- RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione d’idei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;
- per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d’intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art. 2 della Legge 354/1998);
- ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all’Ente proprietario delle strade interessate, a eccezione delle opere d’arte ricomprese nel corpo della ferrovia;
- il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il “Piano”) corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che,

in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;

- la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- il suddetto piano può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del "Piano" da parte delle amministrazioni locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d'intervento stesso;
- il Comune di Porto Mantovano è interessato dalla linea Verona – Modena sulla quale insistono i passaggi a livello ai km 64+551, 65+354 e 66+915 rispettivamente sulla Vie Belgiardino, Gramsci e Martiri della Libertà;

le parti confermano la volontà di riordino dei passaggi a livello che interessano il Comune di Porto Mantovano; nel contempo RFI prende atto delle considerazioni del Comune per cui gli ambiti territoriali sui quali insistono i 3 passaggi a livello presentano peculiarità tali da far propendere per una valutazione puntuale delle necessità in termini viabilistiche, sia esse di natura carrabile sia ciclopedonali, conseguenti alla soppressione dei passaggi a livello stessi. Nello specifico, il Comune valuta come prioritaria la risoluzione dell'interferenza strada – rotaia in corrispondenza del passaggio a livello al Km 64+551 in via Belgiardino rendendosi disponibile anche a valutare la soppressione dell'ulteriore passaggio a livello al Km 65+354 in via Gramsci.

Relativamente al passaggio a livello al Km 66+915 in via Martiri della Libertà il Comune ritiene che al momento non ne sussistono le condizioni.

#### **Tutto ciò premesso**

le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono sulla realizzazione delle azioni dettagliate nei seguenti articoli.

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto la soppressione del passaggio a livello al Km 64+551 sulla via Belgiardino e la valutazione della soppressione del passaggio a livello al Km 65+354 sulla via Gramsci mediante la realizzazione di opere sostitutive tali da garantire il transito veicolare e ciclopeditone.

Le parti, conscie della specificità di ciascun passaggio a livello in ordine alla permeabilità pedonale, ciclabile e carrabile e, al tempo stesso, della necessità di limitare il consumo del suolo, nel corso dei successivi approfondimenti progettuali valuteranno l'ottimizzazione delle opere sostitutive relativamente alla componente carrabile. A tal riguardo, si valuterà, sempre che ne sussistano le condizioni, di concentrare in un'unica opera i flussi di traffico che ad oggi interessano i passaggi a livello di via Belgiardino e di via Gramsci. Per quanto concerne la così detta mobilità "dolce", l'individuazione delle opere sostitutive dovrà porsi come obiettivo di limitare gli allungamenti di percorrenza in ragione della soppressione dei passaggi a livello in quanto critici per questa tipologia di traffico.

Premesso quanto sopra,

- a. in via prioritaria, andrà valutata la soppressione del passaggio a livello in via Belgiardino, al Km 64 + 551;
- b. si potrà altresì valutare la possibilità di pervenire alla soppressione del passaggio a livello in via Gramsci al Km 65+354 qualora l'opera sostitutiva che verrà individuata per la soppressione del passaggio a livello di via Belgiardino risulti funzionale alla soppressione del passaggio a livello di Via Gramsci.

RFI, sulla base delle indicazioni del Comune, si impegna a predisporre gli studi di fattibilità delle opere sostitutive dei passaggi a livello sopra richiamati e di procedere alla relativa stima economica entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

## **ARTICOLO 2**

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il Comune e RFI si impegnano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a ricercare le risorse necessarie a garanzia della copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Protocollo.

A tal riguardo, RFI si impegna ad intervenire con un proprio cofinanziamento nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento per la soppressione dei passaggi a livello insistenti su linee di interesse regionale.

In relazione alle risorse finanziarie di volta in volta disponibili, il Comune e RFI convengono sin d'ora che si potrà procedere con l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa anche per fasi concordando le priorità di intervento.

### **ARTICOLO 3**

#### **ATTUAZIONE DELLE OPERE**

L'attuazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello oggetto del presente Protocollo, subordinatamente alla disponibilità del necessario finanziamento, potrà avvenire e previa sottoscrizione di una o più convenzioni attuative che disciplineranno i reciproci rapporti connessi al cofinanziamento delle opere sostitutive e le relative modalità di corresponsione nonché alla realizzazione, alla proprietà e alla manutenzione delle opere stesse.

Nelle medesime convenzioni verranno disciplinate le modalità per la soppressione dei passaggi a livello.

### **ARTICOLO 4**

#### **CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti del presente Protocollo d'Intesa in ordine all'applicazione dello stesso, è territorialmente competente il foro di Roma.

### **ARTICOLO 5**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Durante le fasi di stipulazione e di esecuzione del Protocollo, le Parti tratteranno i dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con quanto previsto nell'Informativa sulla protezione dei dati personali che si allega.

### **ARTICOLO 6**

#### **CODICE ETICO, MODELLI 231 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM**

1. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001.
2. Le Parti, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegnano altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:
  - a) contenuti nel Codice Etico rispettivamente adottato, che per RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [www.rfi.it](http://www.rfi.it);

- b) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
- c) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del proprio Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **ARTICOLO 7**

#### **VALIDITA' E STIPULA**

La presente Convenzione è valida e vincola sin d'ora il Comune di Porto Mantovano e RFI.

La presente Convenzione consta di n° 5 fogli e n° 1 allegati di Informativa sulla protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Porto Mantovano**                      Massimo Salvarani

**Per Rete Ferroviaria Italiana**                      Chiara De Gregorio